

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n° 323/2023

COMUNE DI NURACHI

PROVINCIA DI ORISTANO

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori denominati

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - CODICE CUP

E77H20001340001 - CODICE CIG: 95720598F7 - INVESTIMENTI

CONFLUITI NELLA LINEA PROGETTUALE "INTERVENTI PER LA

RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA

ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 INVESTIMENTO 2.2" NELL'AMBITO

PNRR (Importo € 577.645,02, oltre I.V.A. in misura di legge).

Finanziato dall'Unione europea - next generation eu - AMBITO

PNRR: MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **lu-**

glio, nella Casa Comunale di Nurachi, davanti a me Dott.ssa

Maria Teresa Sanna, segretario comunale del Comune di Nurachi,

autorizzato, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. "C", del

D.L.vo 18.08.2000 n° 267, a rogare gli atti nell'interesse del

Comune, sono personalmente comparsi, senza la presenza dei te-

stimoni, ai quali le parti rinunciano in accordo tra loro e

col mio consenso, i signori:

- Sig. Antonio Mastinu, nato a Oristano il 10.08.1969, respon-

sabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nurachi, il quale

dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che

rappresenta (Cod. Fisc. 000 747 00 9 56),

- Pili Salvatore nato a Gavoi (NU) il 12.07.1964, residente a

Gavoi (NU) in via Sant'Antioco n° 37, codice fiscale PLI SVT

64L12 D947Y, nella sua qualità di legale rappresentante dell'operatore economico PI.MU. SRL con sede in via Sant'Antioco n° 37 a Gavoi (NU) cap 08020 - Codice Fiscale / Partita IVA 01437890914, di seguito affidatario o impresa.

Della identità personale dei predetti comparenti, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, mentre le parti come sopra descritte mi dichiarano di essere cittadini italiani, di non essere parenti in linea retta, di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto, e la loro piena capacità giuridica alla stipula del presente atto, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti, di comune accordo rinunciato.

P R E M E S S O

- **CHE** con deliberazione della G.M. n. 103 del 06.12.2022 l'Amministrazione Comunale di Nurachi ha tra l'altro stabilito: di avvalersi dell'Unione dei Comuni del Montiferru ed Alto Campidano che agirà in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza strade comunali" - CUP E77H20001340001; di dare atto che: resterà di esclusiva competenza dell'ente attuatore sia la fase che precede l'avvio della procedura di affidamento, sia la fase successiva all'aggiudicazione definitiva, e in particolare l'adozione della determina a contrarre, la stipula del contratto d'appalto e tutti gli adempimenti connessi alle fasi successi-

ve; il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. n° 50/2016 dell'Ente attuatore è l'ing. Antonio Mastinu; di dare altresì atto che alla spesa complessiva di € 990.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili nel bilancio corrente al capitolo 12302 delle annualità 2022, 2023 e 2024, contributo concesso dal Ministero dell'Interno per l'anno 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ora confluiti nel PNRR Misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Medie Opere (articolo 1, commi 139 e ss., L. n. 145/2018, per l'anno 2021); di prendere atto che spettano al Responsabile dell'Area Tecnica di questo comune i conseguenti adempimenti gestionali;

- **CHE** con deliberazione della Giunta n. 64 del 20.12.2022 l'Unione dei Comuni del Montiferru ed Alto Campidano ha tra l'altro stabilito: di accogliere la richiesta del Comune di Nurachi di avvalersi dell'Unione dei Comuni del Montiferru ed Alto Campidano in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza strade comunali" CUP: E77H20001340001 dando atto che resterà di esclusiva competenza dell'ente attuatore sia la fase che precede l'avvio della procedura di affidamento, sia la fase successiva all'aggiudicazione definitiva, e in particolare l'adozione

della determina a contrarre, la stipula del contratto d'appalto e tutti gli adempimenti connessi alle fasi successive; di dare mandato all'ufficio tecnico dell'Ente per procedere con gli atti necessari all'espletamento delle procedure richieste;

- **CHE** con la determinazione del Responsabile dell'area tecnica dell'Unione dei Comuni del Montiferru ed Alto Campidano n. 204 del 23.12.2022 si è stabilito di nominare l'ing. Antonio Mastinu, istruttore direttivo tecnico del comune di Nurachi, Responsabile Unico del Procedimento, ai soli fini della corretta gestione della procedura di gara, per il seguente intervento: "Messa in sicurezza strade comunali" - CUP E77H20001340001 - Costo complessivo intervento € 990.000,00;

- **CHE** con deliberazione della G.M. n° 113 in data 22.12.2022 l'Amministrazione Comunale di Nurachi ha tra l'altro stabilito approvato il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la sala Giunta del Comune di Nurachi in data 15 dicembre 2022, inerente il progetto definitivo dei lavori denominati "Messa in sicurezza strade comunali", redatto dal RTP rappresentato dall'ing. Gian Battista Masala, con studio in Oristano (agli atti dell'Ente) e, contestualmente, è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto, di importo complessivo pari ad € 990.000,00;

- **CHE** con deliberazione della G.M. n° 115 in data 27.12.2022 si è tra l'altro stabilito di approvare il progetto esecutivo

dei lavori denominati "Messa in sicurezza strade comunali", redatto dal RTP rappresentato dall'ing. Gian Battista Masala, con studio in Oristano (agli atti dell'Ente), e, contestualmente, è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto, di importo complessivo pari ad € 990.000,00;

- **CHE** con determinazione n. 207 del 28.12.2022 del Responsabile dell'area tecnica dell'Unione dei Comuni del Montiferru ed Alto Campidano si è tra l'altro stabilito di esperire una procedura di selezione del contraente al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare l'appalto in oggetto secondo la procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 e attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. citato;

- **CHE** con la determinazione n. 13 del 27.01.2023 del Responsabile dell'area tecnica dell'Unione dei Comuni del Montiferru ed Alto Campidano si è tra l'altro stabilito: di approvare il verbale delle operazioni di sorteggio degli operatori economici effettuato in data 28.12.2022, allegato alla determinazione n. 207 del 28.12.2022; i verbali di gara n. 1 e n. 2 svoltasi in doppia seduta in data 18.01.2023 e 25.01.2023, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'aggiudicatario

dell'appalto in epigrafe, sotto le riserve di legge e nelle
more delle verifiche come previsto dalla normativa vigente, è
l'operatore economico PI.MU. SRL con sede a Gavoi (NU) in via
S. Antioco 37 P.IVA / C.F. 01437890914 - Ribasso d'asta
19,875%, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al
ribasso d'asta del 19,875% sull'importo posto a base di affi-
damento (pari ad € 696.276,59) per un importo pari €
557.891,62 oltre ad € 19.753,40 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, che determina un importo contrattuale pari
a € 577.645,02, oltre l'IVA in misura di legge (22%) per com-
plessivi € 704.726,92; di dare atto che ai sensi dell'art. 32,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e av-
verrà con apposito atto del responsabile del Servizio tecnico;
- **CHE** con la determinazione n. 16 del 01.02.2023 del Respon-
sabile dell'area tecnica dell'Unione dei Comuni del Montiferru
ed Alto Campidano si è tra l'altro stabilito: di aggiudicare
in via definitiva (aggiudicazione efficace) l'appalto in og-
getto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n° 50/2016, all'operatore economico PI.MU. SRL con sede a Ga-
voi (NU) in via S. Antioco 37 P.IVA / C.F. 01437890914 per
l'importo di € 557.891,62, derivante dal ribasso del 19,875%
sull'importo posto a base di affidamento (pari ad €
696.276,59), oltre ad € 19.753,40 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, che determina un importo contrattuale

pari a € 577.645,02 oltre l'IVA in misura di legge (22%), per complessivi € 704.726,92; di dare atto che i lavori in epigrafe dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità e condizioni riportati nello schema di contratto di affidamento, approvato con deliberazione G.M. n° 115 in data 27.12.2022; Di demandare al Comune di Nurachi, con proprio atto amministrativo, l'approvazione del quadro economico post affidamento e all'assunzione del relativo impegno di spesa sul proprio Bilancio 2023/2025 e tutti gli ulteriori successivi adempimenti;

- **CHE** con la determinazione n. 43 del 11.04.2023 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurachi si è tra l'altro stabilito:

- Di prendere atto: che con la determinazione n. 16 del 01.02.2023 del Responsabile dell'area tecnica dell'Unione dei Comuni del Montiferru ed Alto Campidano si è tra l'altro stabilito: di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016, all'operatore economico PI.MU. SRL con sede a Gavoi (NU) in via S. Antioco 37 P.IVA / C.F. 01437890914 per l'importo di € 557.891,62, derivante dal ribasso del 19,875% sull'importo posto a base di affidamento (pari ad € 696.276,59), oltre ad € 19.753,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che determina un importo contrattuale pari a € 577.645,02 oltre l'IVA in misura di legge (22%), per complessivi € 704.726,92; di dare atto che i la-

vori in epigrafe dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità e condizioni riportati nello schema di contratto di affidamento, approvato con deliberazione G.M. n° 115 in data 27.12.2022; di demandare al Comune di Nurachi, con proprio atto amministrativo, l'approvazione del quadro economico post affidamento e all'assunzione del relativo impegno di spesa sul proprio Bilancio 2023/2025 e tutti gli ulteriori successivi adempimenti; Di approvare il quadro economico post affidamento;

- **CHE** la sopra citata impresa ha provveduto, in esecuzione dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e dell'art. 54 della L.R. 5/2007, a presentare la seguente documentazione:

- garanzia definitiva, determinata in € 57.404,00, per gli eventuali oneri da inesatto adempimento, che cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mediante polizza fidejussoria n° 1632.00.27.2799864930 rilasciata da: SACE BT spa - sede legale in Piazza Poli 42, 00187 Roma - Agenzia di Pescara Cod. 2654- in data 18/07/2023;

- la polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto n° 1632.00.33.33041354 rilasciata da: SACE BT spa - sede legale in Piazza Poli 42, 00187 Roma - Agenzia di Pescara Cod. 2654- in data 18/07/2023, nella forma Contractors All Risk (C.A.R.) e secondo lo schema tipo 2.3 approvato con decreto

del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, per i seguenti importi:

quadro A - partita 1 Opere: € 704.726,92 pari all'importo di contratto al lordo dell'IVA di legge;

- quadro B - massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.0000,00;

- CHE sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli estremi di aggiudicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e che si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente, così come era stato indicato nel bando relativo alla gara di appalto;

- le opere inserite nell'appalto in oggetto sono confluite nell'ambito PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2c, comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori nel rispetto di quanto indicato nell'art. 1, comma 143 della legge n. 145/2018.

- CHE è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRACOSTITUIE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa, nonché tutti gli atti richiamati, che anche se non materialmente allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto. Sono considerati parte integrante del contratto i seguenti documenti, che anche se non materialmente allegati, firmati dalle parti e depositati, ed in particolare: gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e il cronoprogramma dei lavori nonché il capitolato speciale d'Appalto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Il Comune di Nurachi, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico, concede in appalto all'operatore economico PI.MU. SRL con sede in via Sant'Antioco n° 37 a Gavoi (NU) cap 08020 - Codice Fiscale / Partita IVA 01437890914, che, come sopra rappresentata, accetta l'appalto dei lavori in oggetto secondo le prescrizioni tecniche di cui al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 115 in data 27.12.2022 che si conserva agli atti del Comune.

Art. 2 - Il prezzo dell'appalto è stabilito in complessivi € 557.891,62 (euro *cinquecentocinquantasettemilaottocentonovantuno/62* ,importo ottenuto dall'applicazione del ribasso d'asta del 19,875% (*diciannove/180* percentuale) offerto in sede di gara mediante ribasso sull'importo posto a base di gara pari ad €

696.276,59, oltre ad € 19.753,40 (euro *diciannovemilasettecentocinquantatre/40*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo dei lavori pari ad 577.645,02 (euro *cinquecentosettantasettemilaseicentoquarantacinque/02*), oltre l'I.V.A. in misura di legge.

Art. 2 bis - Esecuzione appalto e Normativa PNRR.

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.).

L'appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e quindi in particolare quanto previsto nell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

Qualora la dimensione aziendale sia superiore alle 15 unità, l'appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del DL n. 77/2021 e smi, una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (under 36) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.

In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo,

per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac.

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 non è ammessa la revisione dei prezzi al fine dell'affidamento del contratto in oggetto. Non si applica inoltre il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile e, ai sensi dell'art. 133, comma 3, dello stesso decreto il prezzo contrattuale netto deve considerarsi "chiuso", cioè aumentabile soltanto di una percentuale fissata dal Ministero dei LL.PP. (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno previsto per l'ultimazione.

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5 - I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), sulla base di ogni stato di avanzamento dei lavori, che dovrà essere predisposto dal Direttore dei Lavori ogni volta che il credito dell'affidataria, al netto del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e al netto

dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), così come risulterà dai documenti contabili; il relativo certificato di pagamento sarà emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.Lgs n° 50/2016. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza, verrà corrisposto proporzionalmente all'entità del lavoro eseguito contestualmente al pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori. Il termine di pagamento degli acconti del corrispettivo non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data utile stabilita per l'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6 - La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni

contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'affidataria per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 7 - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'ammi-

nistrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

Art. 8 - Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

L'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, che devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. L'affidatario dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto o in saldo è il sig. Salvatore Pili.

L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazio-

ne alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2";

Art. 9 - Il termine per portare a compimento i lavori è stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori stessi, da effettuarsi comunque entro giorni 45 dalla data di stipula del contratto d'appalto. La penale per ogni giorno di ritardo (non giustificato dall'amministrazione appaltante) oltre il termine finale predetto è fissata nella misura giornaliera pari all'uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale e comunque non superiore al 10%, oltre a rimborso spese per protratta direzione e sorveglianza. Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la

strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara)

con i relativi termini.

Art. 10 - Il certificato di collaudo è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 11 - Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può inoltre essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensio-

ni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Art. 12 - L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termi-

ne contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Affidatario, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Art. 13 - Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma

9bis della legge n. 136/2010. La stazione Appaltante può risolvere il contratto se sono soddisfatte una o più delle condizioni individuate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 14 - L'affidatario dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il quale viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e risultanti, oltre che dal bando di gara, anche dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati tecnici di cui al progetto esecutivo, che sottoscritti dalle parti, si conservano agli atti del Comune, e che pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente atto. Rientra tra gli obblighi dell'esecutore quello di provvedere al conferimento dei rifiuti a discarica autorizzata, anticipandone i relativi oneri di pagamento anche laddove questi risultino previsti a carico della stazione appaltante; in presenza di tale previsione, le relative somme sono previste, in ragione delle quantità nascenti dal Computo Metrico Estimativo, e l'esecutore potrà chiedere il rimborso dei suddetti oneri anticipati in occasione degli Stati di Avanzamento Lavori, fornendo in originale

alla Direzione Lavori le corrispondenti bolle e fatture sulle quali la stessa Direzione Lavori porrà il visto di congruità.

Art. 15 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti sottoscritti dai contraenti, che ne fanno parte ai sensi dell' art. 10, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000, n° 145, ed al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 16 - L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 - Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'affidatario. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'affidatario di demolire a sue spese i lavori eseguiti in

difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 18 - Le varianti al contratto possono essere consentite e autorizzate soltanto in conformità alle previsioni normative di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Si dà atto che l'affidataria in sede di gara d'appalto ha dichiarato di voler subappaltare parti delle opere comprese nel contratto, per cui è consentito all'impresa di affidare in subappalto tali opere nel rispetto di tutte le indicazioni e condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del Contratto, senza pregiudizio dell'azione penale. Si dà atto inoltre che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

Art. 20 - L'affidatario si obbliga a demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Le modalità operative sono quelle disciplinate dagli

artt. 18 e 19 del D.M. n° 145/2000. Qualora si verificano danni ai lavori, causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Art. 21 - L'affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 devono essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L'affidatario si obbliga inoltre ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori, di cui al D.P.R. 24.7.1996, n° 459 ed all'art. 94 del D.Lgs. 81/2008, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza di cui al D.P.R.

14.08.1996, n° 493. Le violazioni dei piani di sicurezza, per responsabilità dell'affidatario, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

Art. 23 - L'Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare al personale di cui si avvale per l'espletamento dei servizi, il patto di integrità già sottoscritto in data 24.01.2022, il codice di comportamento di cui al D.P.R. n° 62/2013, il codice di comportamento ed il Piano di prevenzione della corruzione adottato dall'Ente confluito nel PIAO 2023/2025 nonché la legge n° 190/2012 ed a rispettare l'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n° 165/2001. Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'affidataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 24 - Le parti concordano che qualora ci siano riserve sui documenti contabili si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

Art. 25 - Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Oristano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 26 - La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 27 - L'Ente appaltante si riserva la facoltà di poter procedere alla presa in consegna anticipata, prima che sia redatto ed approvato il certificato di regolare esecuzione/collaudato, per occupare o utilizzare l'opera, qualora ne ricorrano le necessità e le condizioni previste e dettagliate dall'art. 230 del D.P.R. 05.10.2010, n° 207.

Art. 28 - Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 29 - Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Art. 30 - Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A., a carico del Comune, nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n° 131, art. 40.

Art. 31 - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto è designato nella persona del Ing. Antonio Mastinu - Responsabile del Servizio Tecnico, il quale dovrà provvedere ad espletare le incombenze dettagliate agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 32 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'affidatario.

Art. 33 - Il conferimento del presente appalto all'impresa è consentito in base alla comunicazione antimafia acquisita, ai sensi dell'art. 88, c. 1e depositata agli atti del servizio tecnico; pertanto non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.

Art. 34 - Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Art. 35 - Le parti prestano il consenso, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2006 e del R.E. 679/2016 al trattamento dei loro dati personali e/o sensibili in relazione al presente atto, nonché alla comunicazione dei dati medesimi che il sottoscritto ufficiale rogante effettuerà nei casi previsti dalla legge a soggetti pubblici.

Richiesto io sottoscritto Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, elaborato in forma digitale da persona di mia fiducia ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii., nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, del quale ho dato lettura alle parti le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, ivi compresi l'allegato capitolato speciale di cui, essendo ben noto e cognito alle parti, ho ommesso la lettura, sottoscrivendolo con firma digitale insieme a me e che si compone di numero ventinove pagine intere e sin qui della trentesima, escluse la firme, al quale verrà apposta la marca temporale.

PER IL COMUNE

L'AFFIDATARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Salvatore Pili

Antonio Mastinu

L'UFFICIALE ROGANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Teresa Sanna